

## TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

### SEZIONE LAVORO

#### RICORSO

Per: **CALAGNA GIANLUCA**, nato a Bologna il 18/3/1969, residente in Sabaudia, Via G. Garibaldi n. 36, cod. fisc. CLGGLC69C18A944W, rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Alessandro Missineo (cod. fisc. MSSNTL70H06M208P), con domicilio digitale presso il difensore il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni alla p.e.c. *natale.missineo@avvlamezia.legalmail.it* ovvero al fax 0968/29693, giusta procura speciale allegata al presente ricorso, stesa su foglio separato dal quale è estratta copia informatica conforme per immagine, che viene depositata con modalità telematica

#### CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore, corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1, cod. fisc. 80062970373, **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, de' Castagnoli n. 1, cod. fisc. 80071250379, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, pec *ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it*;

**ISTITUTO SCOLASTICO STATALE I.I.S. "CRESCENZI PACIOTTI SIRANI "**, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in



Bologna, Via Saragozza n. 9, Cod. Fisc. 91407710374, p.e.c.  
bois02700v@pec.istruzione.it

### Premesso

-che il ricorrente ha prestato servizio presso la Scuola Statale in epigrafe e che, in data 21/4/2021, ha presentato, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, rappresentando di aver svolto il servizio militare di leva dal 18/8/1988 all'8/8/1989 (docc. 1 e 2);

-che dalle schede di valutazione titoli in cui sono indicate le graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico in epigrafe, sono stati riconosciuti al ricorrente punti 10,25 per il profilo di assistente amministrativo, punti 7,95 per il profilo di assistente tecnico e punti 8,65 per quello di collaboratore scolastico (doc. 3,4,5), senza che gli siano stati riconosciuti punti 5,5 per gli undici mesi di servizio militare effettivamente prestato ma soltanto punti 0,55;

- che, inoltre, dell'esame delle schede di valutazione titoli suddette, il servizio di leva è compreso, in maniera errata, tra i titoli di servizio e non tra quelli di preferenza;

-che, in effetti, nel periodo tra il 18/8/1988 e l'8/8/1989 il ricorrente ha prestato il servizio militare di leva e quindi non può aver lavorato nella P.A.

### Considerato

che, secondo il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente, *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"* e che identica statuizione è contenuta nel successivo art. 569, comma 3°, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA.



Il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*.

Secondo il Ministero, gli artt. 485 e 569 D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, sarebbero applicabili soltanto dopo l'assunzione in ruolo.

Detta interpretazione restrittiva non tiene però in debita considerazione la portata generale della norma contenuta nell'art. 2050 D. Lgs. n. 66/2010 sopra richiamato.

La giurisprudenza di legittimità ha già più volte statuito sul punto, dando così luogo ad un orientamento che può dirsi consolidato, interpretando estensivamente la disposizione del Codice dell'Ordinamento Militare (preceduta peraltro da disposizione avente simile tenore, come osservato nelle pronunce).

Molto chiara è sul punto Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020, Rv. 657513 – 02 che così ha motivato: *"secondo l'art. 485, co. 7, d. Lgs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d. Lgs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce poi, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei*



*pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»; tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile*



*valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”.*

Nello stesso senso si vedano: Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41894 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 36354 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 35380 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 34688 del 2021; Cass. Sez. L; Sez. L, Ordinanza n. 33151 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15467 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15127 del 2021.

Appare utile segnalare che la Suprema Corte, nelle ordinanze n. 34687 del 2021 e n. 34686 del 2021 ha affrontato anche la questione della asserita discriminazione che l'ampia interpretazione dell'art. 2050 comporterebbe in danno delle concorrenti di sesso femminile. Secondo la Corte “Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal Ministero ricorrente, alcuna violazione dell'articolo 3 Costituzione né della direttiva nr. 54/2006/CE, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira, dunque, a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca della leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie”. Si richiama altresì l'analogo orientamento espresso dal



giudice amministrativo (sentenza CDS n. 1720/22 del 10.03.2022; sentenza CDS n. 3286/22 del 27.04.2022; sentenza CDS n. 7383/22 del 23.08.2022).

Alla luce delle suddette pronunce discende la necessità di disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021), e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che *"il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"*, in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D. Lgs. n. 197 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio *"valido a tutti gli effetti"*.

Parte ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di *"punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni"*, per lo svolgimento del servizio civile prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie del personale ATA.

Infine, in considerazione degli innumerevoli precedenti di legittimità e di merito, che le controparti non hanno inteso accogliere in via bonaria la richiesta di rettifica **(doc.7)**, se ne chiede la condanna al pagamento delle spese legali.



Ragion per cui, in base a quanto fin qui dedotto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

#### RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale in epigrafe perché Voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c., accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

-accogliere la domanda proposta e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di un punteggio di punti 5,5, per il servizio militare di leva svolto nel periodo dal 18/8/1988 all' 8/8/1989, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto scolastico ove ha prestato servizio il ricorrente, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti 15,20 per il profilo di assistente amministrativo, punti 12,90 per il profilo di assistente tecnico e punti 13,60 per quello di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;

-per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie III fascia di circolo e di istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;

-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Si allegano:



1. Domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA III fascia;
2. Congedo illimitato;
3. Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia - Valutazione Titoli (AA);
4. Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia - Valutazione Titoli (AT)
5. Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia - Valutazione Titoli (CS);
6. Titolo di studio;
7. Diffida al MIM;
8. Autocertificazione reddito 2022;
9. Carta identità del ricorrente.

Bologna - Lamezia Terme 13/9/2023

Avv. Natale Alessandro Missineo

